



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Margherita Pastorino,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art 281 *sexies* c.p.c. nel procedimento iscritto al n. 645 /2025 R.G. promosso da:

Parte_1 *C.F._1*) e *Parte_2* (c.f. *C.F._2*)
elettivamente domiciliati in VIA MATTEO BANDELLO 3 TORTONA presso e nello studio
dell'Avv. PELLEGRINI FEDERICO , che li rappresenta e difende, giusta mandato in atti;

-PARTE ATTRICE OPPONENTE-

contro

CP_1 (C.F. *C.F._3*) titolare dell'omonima ditta individuale,
elettivamente domiciliato in VIA SANT'AMBROGIO N. 1, VOGHERA presso e nello studio
dell'Avv. PECCENINI ANDREA, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti;

-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-

Conclusioni di parte attrice opponente: come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni di parte convenuta opposta: come da comparsa di costituzione e risposta.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE**

A fronte di ricorso per decreto ingiuntivo *CP_1* otteneva ingiunzione di pagamento
per l'importo di € 84.996,90 su fatture emesse nei confronti di *Parte_1* e *Parte_2* per
prestazioni di cui all'appalto del 15.11.2021.

Preponevano opposizione allo stesso decreto *Parte_1* e *Parte_2* contestando la
debenza dell'importo ingiunto ed eccependo l'incompetenza del Tribunale adito a fronte della
clausola compromissoria di cui all'art 13 dello stesso contratto azionato (doc. 1 ricorso e doc. 3
citazione in opposizione). Concludeva parte opponente chiedendo: “*Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,*

previa ogni più opportuna declaratoria del caso o di Legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria e incidentale,

☐

in via pregiudiziale, accertare l'incompetenza del giudice ordinario adito in fase monitoria in favore di collegio arbitrale da nominarsi, stante l'esistenza di clausola compromissoria di cui all'art. 13 del contratto di appalto, e -per l'effetto-dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto;

☐

*nel merito in via di principalità, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dai sigg.ri **Pt_1** [...] e **Parte_2** in favore della ditta individuale **CP_1** per le ragioni di cui alla parte narrativa del presente atto, e -per l'effetto- revocare il decreto ingiuntivo opposto, per quanto la pretesa creditoria azionata risulta infondata in fatto ed in diritto;*

☐

*nel merito in via di subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento del diritto di credito della ditta individuale **CP_1** revocare il decreto ingiuntivo opposto e rideterminare il quantum dovuto dai sigg.ri **Parte_1** e **Parte_2** in favore della ditta individuale **CP_1** nella misura da determinarsi in corso di causa e ritenuta più congrua da Codesto Ill.mo Tribunale di Alessandria, anche in ragione della esecuzione parziale delle opere affidate e della manifesta esistenza di vizi e difetti;*

☐

in via riconvenzionale,

☐

*accertare e dichiarare l'inadempimento della ditta individuale VACALE Antonio rispetto alle obbligazioni assunte giusto contratto di appalto intercorso con i sigg.ri **Parte_1** e [...] **Parte_2**, tanto in punto mancata ultimazione delle opere nei termini concordati quanto in punto esecuzione non a regola d'arte delle lavorazioni;*

*dichiarare l'imputabilità dei danni lamentati dai sigg.ri **Parte_1** **Parte_2** ed eventualmente accertati in corso di causa -previo esperimento di CTU- alla esclusiva responsabilità della ditta individuale **CP_1** per quanto riconducibili alla mancata ultimazione delle opere affidate e/o alla realizzazione non a regola d'arte delle lavorazioni portate a compimento;*

☐

*per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto di appalto stipulato in data 15.11.2021 tra i sigg.ri **Parte_3** e l' **Controparte_2** per inadempimento contrattuale di quest'ultima ditta individuale opposta;*

□

dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il sig. CP_1 (c.f. C.F._3 – P.IVA P.IVA_1), titolare dell'omonima ditta individuale corrente in Sale (AL), Via Costa n. 2, al pagamento in favore dei sigg.ri Parte_1 Parte_2 della somma da determinarsi in corso di causa e/o ritenuta più congrua da Codesto Ill.mo Tribunale di Alessandria, da imputarsi a titolo di risarcimento dei danni patiti in ragione della risoluzione del contratto di appalto e/o dell'inadempimento e/o adempimento non a regola d'arte delle obbligazioni assunte giusto contratto di appalto nonché di eventuale refusione di quanto indebitamente già percepito (cd. ingiustificato arricchimento) per la realizzazione solo parziale delle opere di cui all'appalto;

□

con vittoria delle spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA. e spese generali come per Legge dovute.

In via istruttoria, in caso di contestazione:

□

Disporre C.T.U. volta a (a) accertare, descrivere e quantificare le opere realizzate dalla ditta individuale CP_1 (b) visto il contratto di appalto inter partes, accertare, descrivere e quantificare le opere non realizzate dalla ditta individuale CP_1 (c) accertare e descrivere i vizi d'opera nell'esecuzione delle opere affidate al CP_1 nonché quantificare i conseguenti danni oltre ai costi di ripristino.

Con riserva di capitolare eventualmente ulteriori circostanze in corso di causa e con riserva di indicazioni testimoniali.”.

Si costituiva parte opposta che contestava quanto *ex adverso* dedotto ed in particolare, quanto all'eccezione di incompetenza, evidenziava che non poteva applicarsi al caso di specie la clausola compromissoria, in quanto le obbligazioni poste a fondamento del decreto ingiuntivo – vale a dire le somme dovute in forza delle prestazioni contrattuali regolarmente eseguite compiutamente documentate mediante emissione di fatture e consegna dei relativi stati di avanzamento, mai oggetto di alcuna censura – rivestivano i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità e in tale contesto l'eccezione di incompetenza appariva connotata da un'evidente funzione meramente dilatoria, volta a paralizzare ingiustificatamente l'azione esecutiva di un credito pacifico, anziché a devolvere a un collegio arbitrale una reale e attuale controversia insorta tra le parti. Concludeva parte opposta chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “*Voglia l'On.mo Tribunale, contrariis rejectis, premesse le declaratorie più favorevoli di legge e del caso così giudicare:*

In via preliminare: Dichiarare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo per i motivi sopra

esposti;

Nel merito: Rigettarsi la avversa opposizione, ivi compresa la domanda riconvenzionale ex adverso proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto con conseguente conferma del D.I. 18/2025;

In via istruttoria: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'ill.mo Giudice adito non dovesse ritenere sufficientemente e documentalmente provate le suesposte ragioni si chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze: 1. Vero che il cantiere ha subito fin dai primi mesi di apertura diversi ritardi e sospensioni per cause legate alla gestione della contabilità legata al super bonus 110%; 2. Vero che la committenza ometteva di fornire puntualmente i materiali necessari all'impresa appaltatrice per poter eseguire le opere contrattualizzate; 3. Vero che la Direzione Lavori consegnava all'impresa i disegni e progetti di diverse opere in evidente ritardo rispetto alle scadenze originariamente pattuite; 4. Vero che a soli due mesi dal termine di fine lavori originariamente previsto 28.9.2023 la Committenza ha richiesto una sostanziale variazione dell'originale p.d.c. che ha determinato un nuovo programma lavori e un aggiornamento del computo metrico; 5. Vero che all'interno del cantiere lavoravano diverse imprese oltre a quella del CP_1 che dovevano effettuare diverse opere propedeutiche per l'esecuzione delle lavorazioni per cui era incaricata l'impresa appaltatrice. Si indicano quali testimoni: Ing. Testimone_1 ; Ing. Testimone_2 , Arch. Testimone_3 , Geom. Testimone_4 . -Si chiede di espletarsi idonea CTU volta ad accertare e quantificare il valore delle opere realizzate dalla ditta CP_1 alla luce del contratto di appalto e delle opere extra capitolato preventivate; In ogni caso: con il favore delle spese, diritti ed onorari di giudizio, ivi ricomprese quelle di un'eventuale CTU. Con ogni ulteriore riserva di integrare e articolare ulteriormente i mezzi istruttori che si renderanno all'uopo necessari".

All'udienza del 17 settembre 2025 parte opponente insisteva nell'eccezione di incompetenza e parte opposta ne contestava la fondatezza rilevando che non si trattava in questo caso di "contestazione sorta tra le parti", come indicato nell'art. 13 del contratto, considerato che le fatture azionate non erano mai state contestate prima del giudizio.

Le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.

Orbene, deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito, in ragione della clausola compromissoria presente nel contratto dedotto nel giudizio (doc. 1 ricorso e 3 citazione in opposizione).

Invero, l'eccezione di incompetenza formulata da parte opponente è da ritenersi fondata.

Si evidenzia infatti nello specifico che secondo quanto statuito dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 25/10/2013, n.24153 *“L'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994 n. 5 e dal d.lg. 2 febbraio 2006 n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del g.o., sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del g.o. e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del g.a. o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione.”*.

Nel caso di specie, pertanto, si deve ritenere che questo Tribunale sia incompetente a decidere la presente controversia, alla luce della clausola compromissoria di cui all'art. 13 del contratto di appalto azionato.

Invero, va rilevato che nel contratto di appalto in oggetto, stipulato in data 15.11.2021 tra le parti del presente giudizio, avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori consistenti in sostanza nelle opere di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia del fabbricato di proprietà dei committenti, è previsto all'art. 13 co. 2 che: *“qualunque contestazione sorta tra le parti e non composta amichevolmente dovrà essere risolta con giudizio arbitrale”*.

Ebbene risultano sussistere i presupposti per l'applicazione di tale clausola arbitrale, considerato che il presente giudizio è proprio la conseguenza di una controversia insorta tra le parti.

A poco rileva poi che le fatture azionate dall'opposta siano state o meno contestate dall'opponente prima del giudizio. Ciò che rileva è che allo stato le contestazioni dell'opponente riguardano la debenza all'opposta degli importi delle fatture in questione, in quanto secondo la tesi di *Pt_1* e *Pt_2* vi sarebbe stato inadempimento della Ditta Vacale la quale in sostanza avrebbe già ottenuto il pagamento di un corrispettivo nel quantum persino superiore alle opere effettivamente realizzate e concluse.

Ne consegue, pertanto, come sussista un'effettiva contestazione tra le parti relativamente all'esecuzione delle opere e ai relativi pagamenti con riferimento al contratto di appalto del 15.11.2021.

D'altronde, risulta devoluta al giudizio arbitrale *“qualunque contestazione sorta tra le parti”*, rientrandovi pertanto il caso di specie.

Ciò detto, va ribadito poi il principio di diritto processuale, giusta il quale:

- l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla

l'emissione di provvedimenti *inaudita altera parte*), per cui, laddove operi la clausola compromissoria:

1. sussistendo i presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. e tenuto conto della non rilevanza d'ufficio del difetto di competenza per essere la controversia devoluta agli arbitri, il giudice ordinario deve emettere il decreto ingiuntivo richiesto da una delle parti;
2. quando però sia proposta opposizione ed il debitore ingiunto eccepisca la competenza arbitrale, si verificano i presupposti fissati nel compromesso, venendo quindi a cessare la competenza del giudice ordinario,
3. il quale ultimo, una volta che rilevi la esistenza della valida clausola compromissoria, non potrà che dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e rimettere la controversia al giudizio degli arbitri.

Tale consolidato e condivisibile orientamento va oggi integrato con la considerazione che l'art. 819-ter co. 2° c.p.c., laddove afferma che nei rapporti tra arbitrato e processo non si applica l'art. 50, riguarda solo il caso in cui siano gli arbitri ad escludere la loro competenza ed a riconoscere quella del giudice ordinario, sicché quando sia invece il giudice togato a dichiarare la propria incompetenza a beneficio di quella degli arbitri, è possibile - ma beninteso, non obbligatoria la riassunzione dinanzi agli arbitri nel termine fissato o, in mancanza, in quello previsto dall'art. 50 cod. proc. civ..

In definitiva, pertanto, deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito, il decreto ingiuntivo opposto va quindi dichiarato nullo ed assegnato alle parti il termine di legge per la eventuale riassunzione della causa - ove vogliano conservare gli effetti processuali della domanda monitoria - avanti al costituendo collegio arbitrale.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore specifico della causa (da € 52.001 a € 260.000), tenuto conto dell'attività in concreto espletata, esclusa quindi la fase istruttoria e compensi minimi per le altre fasi, considerata la non particolare complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:

1. dichiara l'incompetenza del Tribunale adito, in ragione della clausola compromissoria presente nel contratto dedotto nel giudizio;
2. dichiara nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 18/2025 emesso dal Tribunale di Alessandria il 10.1.2025;

3. assegna termine alle parti di mesi tre dalla data di pubblicazione della presente sentenza, per la eventuale riassunzione della controversia avanti al collegio arbitrale previsto dal contratto;
4. condanna l'opposta a rimborsare all'opponente le spese del giudizio di opposizione, che liquida in € 406,50, per esborsi ed € 4.217,00 per compenso oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Alessandria, 25/09/2025

Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino